

Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi
ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. n° 33/2013
nonché di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità e di
incapacità a contrattare ex art. 53, comma 14 e comma 16ter D.Lgs 165/2001, art. 24 del
codice deontologico forense, art. 9 comma 2 del D.lgs 39/2013 e altre norme vigenti

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto Avv. ANTONIO RADICE, C.F. RDCNTN61S12E335N, nato a ISERNIA il 12.11.1961

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
sotto la propria personale responsabilità

VISTO l'art. 15, c.1. del D. Lgs. n° 33/2013, che testualmente recita "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'*articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: ...c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; ..."

VISTO l'art. 53, comma 14 del d.Lgs 165/2001 e s.m.i. che introduce l'obbligo di verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, a carico dei propri consulenti: "...Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché **l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ...**"

VISTO l'art. 24 del nuovo codice deontologico forense il quale testualmente dispone:

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

VISTO l'art. 9, comma 2 del D.Lgs 39/2013 che testualmente stabilisce: "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

DICHIARA

di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 15, c.1. del D. Lgs. n° 33/2013, con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

DICHIARA

di NON avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

VISTO il comma 14 dell'art. 15 del D.Lgs 165/2001 e avuto riguardo quanto ai contenuti delle situazioni di conflitto di interessi previste dall'art. 24 del nuovo codice deontologico forense

DICHIARA

Che al momento del conferimento dell'incarico non ha contenzioso o incarichi contro il Comune di Arpino (FR), sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti, anche se il contenzioso è riferito ad altri professionisti partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale

Che non ha in corso e si impegna a non avere incarichi dalle controparti o di soggetti collegati alle controparti, né in proprio né rispetto ad altri avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale

Che non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche solo potenziale con il Comune di Arpino (FR) e in nessuna delle condizioni previste dall'art. 24 del codice deontologico forense.

VISTO il comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001,

DICHIARA

Di non aver concluso contratti né conferito incarichi a dipendenti cessati dal rapporto di pubblico impiego da anni tre, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Viste le altre norme sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione (condanne penali per determinati delitti, debiti tributari, fallimento, interdizione dai pubblici uffici).

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

SI IMPEGNA infine

a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Ceprano, 6.2.2023

In fede

Avv. Antonio Radice